



**AERO CLUB D'ITALIA**

## **CODICE DI COMPORTAMENTO**

Il presente Codice di comportamento Ae.C.I. specifica i doveri fondamentali di lealtà, correttezza e probità che tutti i praticanti del volo da diporto o sportivo sono tenuti ad osservare. La violazione del codice costituisce grave inadempimento, meritevole di adeguate sanzioni.

L'ignoranza del Codice non può essere invocata a nessun effetto.

Chiunque venisse a conoscenza di casi di sospetta violazione del Codice è tenuto a segnalarle all'Aero Club d'Italia.

### **1. Osservanza delle norme:**

Tutti i praticanti il V.D.S. sono tenuti all'osservanza di tutte le norme regolamentari e delle altre misure e decisioni adottate dall'Aero Club d'Italia.

Collaborano alla corretta applicazione della normativa vigente, comunicando all'Aero Club d'Italia ogni situazione di illegalità o di irregolarità, legata allo svolgimento dell'attività V.D.S., e forniscono al medesimo tutte le informazioni richieste.

Gli organi competenti adottano le misure dirette a facilitare la conoscenza e il rispetto della normativa vigente.

### **2. Principio di lealtà:**

I praticanti il V.D.S. devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività V.D.S.

### **3. Divieto di doping e di altre forme di nocimento della salute:**

E' fatto divieto a tutti i praticanti il V.D.S. di tenere comportamenti comunque in violazione o in contrasto con la disciplina antidoping in vigore.

I soggetti di cui sopra devono astenersi da qualsiasi altra condotta atta a recare pregiudizio alla salute.

### **4. Principio di non discriminazione:**

Tutti i praticanti il VDS devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche.

### **5. Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione:**

Tutti i praticanti il V.D.S. non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito del V.D.S.

### **6. Dovere di riservatezza:**

I praticanti il V.D.S. sono tenuti a non divulgare informazioni riservate relative a procedimenti in corso prima che gli atti e i provvedimenti finali siano formalizzati e pubblicizzati.

### **7. Principio di imparzialità:**

Gli istruttori V.D.S. devono operare con imparzialità ed evitare disparità di trattamento nei confronti dei soggetti con cui hanno rapporti in funzione dell'attività di VDS.